

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 063/CGF – RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2011

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RANOCCHIA ANDREA SEGUITO GARA NOVARA/INTERNAZIONALE DEL 20.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 48 del 23.9.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 23.9.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Andrea Ranocchia.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Novara/Internazionale del 20.9.2011, il Ranocchia commetteva un intervento falloso ai danni di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; per avere inoltre, all'atto dell'espulsione, uscendo dal terreno di gioco, rivolto a un Assistente un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara.

Avverso tale provvedimento la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.9.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 29.9.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC, A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.11.2011, INFLITTA AL SIG. FOSCHI RINO SEGUITO GARA PADOVA/MODENA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011)

Con ricorso ritualmente proposto la Società Calcio Padova S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al Sig. Rino Foschi, quale Dirigente accompagnatore in occasione della gara di campionato Padova/Modena del 24.9.2011, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale fino a tutto il 30.11.2011 per avere, al 41° del primo tempo, lasciato indebitamente l'area tecnica e censurato platealmente l'operato dell'Arbitro cui rivolgeva locuzioni ingiuriose; inoltre per avere, nell'intervallo ed a rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cui reiterava epiteti oltraggiosi, trattenuto ed allontanato dai propri calciatori.

Con i motivi scritti la reclamante, pur non contestando la condotta antidisciplinare del suo dirigente determinata, a suo dire, da “trance agonistica”, si doleva della eccessiva afflittività della sanzione rispetto alla fattispecie concreta.

Osservava che i termini “scandaloso” e “vergognati”, pur nel loro significato negativo, non avevano connotazioni di offensività e/o turpiloquio dovendo, per contro, valutarsi come forte manifestazione di critica e di dissenso rispetto alle non condivise decisioni arbitrali adottate nel corso della gara.

Quanto all'epiteto offensivo “delinquente” rivolto all'arbitro alla fine della prima frazione di gioco, ha osservato che le versioni del Direttore di gara e del Rappresentante della Procura Federale erano tra esse divergenti atteso che l'offesa non sarebbe stata reiterata bensì pronunciata nell'unica occasione ed in aggiunta alle proteste.

Ha, infine, soggiunto che l'atteggiamento, descritto come aggressivo e minaccioso, era da ritenersi privo di fondamento e derivante da una interpretazione inevitabilmente soggettiva di un comportamento frutto ed espressione della tipica irruenza caratteriale del Sig. Rino Foschi che, in tanti anni da dirigente sportivo, si era reso colpevole di svariate intemperanze verbali ma mai di episodi di violenza.

A sostegno della tesi esplicitata ha allegato precedenti decisioni giurisprudenziali.

Alla seduta del 13.10.2011, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato atteso che, in ragione delle reiterate condotte poste in essere dal Sig. Rino Foschi e della gravità degli epiteti oltraggiosi da lui pronunciati, del tutto congrua, se non fin troppo tenue, deve ritenersi la sanzione disciplinare irrogata.

Di nessun pregio è, d'altronde, il rilievo esplicitato dalla ricorrente circa la supposta divergenza tra il contenuto del referto arbitrale e quello del Rappresentante della Procura Federale.

E' noto, infatti, che, ex art. 35 – 1.1 C.G.S., il rapporto dell'arbitro, del tutto esaustivo come nel caso di specie, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

a) AMMENDA DI €8.000,00 ALLA RECLAMANTE;

b) AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 AL CALCIATORE BAZZOFFIA DANIELE, INFLITTE SEGUITO GARA GUBBIO/VARESE DEL 24.9.2011(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2011)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Gubbio/Varese, disputato in data 24.9.2011 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo infliggeva (i) alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. l'ammenda di € 8.000,00 per aver i suoi sostenitori turbato con grida oltraggiose il minuto iniziale di raccoglimento per la memoria dei soldati italiani caduti in Afghanistan, nonché (ii) al calciatore Daniele Bazzoffia l'ammonizione e l'ammenda di €1.500,00 per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosa in area di rigore avversaria.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Gubbio 1910 S.r.l., la quale, in relazione alla sanzione inflitta alla società stessa, sostiene (i) che le grida dei tifosi in questione non avevano carattere oltraggioso ma erano dirette esclusivamente ad evidenziare la necessità di dedicare minuti di raccoglimento anche a tutti gli operai che quotidianamente perdono la vita lavorando; (ii) che le grida in questione provenivano da isolati supporters, come, tra l'altro, rilevato dal Collaboratore della Procura Federale nel proprio verbale; (iii) che il Collaboratore stesso, che ha verbalizzato l'accaduto, non ha specificato il contenuto dei cori in questione ma si è limitato a definire gli stessi "offensivi", con la conseguenza che non vi è certezza circa la portata denigratoria e/o offensiva delle frasi pronunciate dai tifosi della A.S. Gubbio 1910 S.r.l.; (iv) che, nel caso di specie, troverebbe applicazione l'esimente disposta dall'art. 13 C.G.F., dal momento che si sarebbero concretizzate le fattispecie di alle lettere a), b), d) ed e) di cui al predetto articolo. Quanto, invece, alla condotta del calciatore, Sig. Bazzoffia, la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. assume che quest'ultimo è stato effettivamente colpito dal calciatore avversario, così come risulterebbe dalle immagini e dalle foto allegate al ricorso, con la conseguenza che alcuna simulazione è stata posta in essere.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 13.10.2011, per la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, in merito alla fattispecie relativa alla Società, rileva l'impossibilità di verificare il carattere oltraggioso delle grida della tifoseria della A.S. Gubbio 1910 S.r.l., dal momento che vi è incertezza circa il contenuto delle stesse, nonché evidenza come le frasi in questione, così come risulta dal referto del Collaboratore Federale, sono state pronunciate da isolati supporters.

Alla luce di quanto appena precisato, la Corte accoglie su questo punto il reclamo proposto dalla A.S. Gubbio 1910 S.r.l. in relazione al comportamento dei sostenitori, riducendo la sanzione inflitta a quest'ultima ad €4.000,00.

In merito, invece, al calciatore, Sig. Daniele Bazzoffia, la Corte non può che confermare la sanzione a quest'ultimo inflitta dal Giudice Sportivo, dal momento che la simulazione è stata accertata dall'arbitro, il cui referto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Per questi motivi, la C.G.F., in ordine alle due domande proposte dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia):

a) accoglie in parte quella relativa all'ammenda riducendola ad €4.000,00 e dispone restituirsì la tassa reclamo;

b) respinge la seconda per la quale dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BOADU ACOSTY MAXWELL SEGUITO GARA TROFEO GIACINTO FACCHETTI GENOA/FIORENTINA DEL 28.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 52 del 29.9.2011)

Con atto, datato 3.10.2011, la Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 29.9.2011 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Boadu Acosty Maxwell, la squalifica a tutto il 21 novembre 2011, a seguito della gara Genoa/Fiorentina del Campionato Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti, disputatasi il 28.9.2011.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 3.10.2011, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.C.F. Fiorentina S.p.A. faceva pervenire, in data 7.10.2011, atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato, limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata al calciatore Boadu Acosty Maxwell.

Con riferimento alla responsabilità del predetto calciatore, si osserva come, nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento, tanto violento (avere colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto), quanto ingiurioso, o comunque irrispettoso, (avere, all'atto del provvedimento di espulsione, appoggiato il dorso della mano destra sul petto del Direttore di gara esercitando leggera pressione), tenuto dal calciatore, Boadu Acosty Maxwell.

Quanto, invece, alla quantificazione della sanzione, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti sproporzionata rispetto alle condotte poste in essere dal calciatore della società, odierna ricorrente.

Ed invero, appare più adeguato infliggere al calciatore, Boadu Acosty Maxwell, la sanzione complessiva di 5 giornate di squalifica, di cui 3 per la condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario (art. 19.4, lett. b), C.G.F.) e altre 2 per il comportamento ingiurioso, o quantomeno irrispettoso, tenuto nei confronti del Direttore di gara (art. 19.4, lett. a), C.G.F.).

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze, riduce la sanzione inflitta al calciatore Boadu Acosty Maxwell a 5 giornate di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. RANIERI CLAUDIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DELL'1.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 53 del 3.10.2011)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Internazionale/Napoli, disputato in data 1.10.2011 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo infliggeva al Sig. Claudio Ranieri la squalifica per 1 giornata effettiva di gara per aver durante l'intervallo, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa. In particolare, il Sig. Ranieri, si rivolgeva al direttore di gara con la seguente espressione: "Lei è inadeguato, mi auguro che tutte le decisioni siano giuste sennò saranno problemi per lei".

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano S.p.A., la quale chiede l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione, sostenendo che l'espressione pronunciata dal Sig. Ranieri non aveva contenuto ingiurioso

ma esprimeva soltanto una critica all'operato del direttore di gara e che l'entità della sanzione irrogata era del tutto sproporzionata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 13.10.2011, è presente l'Avv. Cappellini che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e sentito il direttore di gara, Sig. Gianluca Rocchi, precisa che le parole proferite dal Sig. Ranieri, ed in particolare il termine "inadeguato", non appaiono rivestire contenuto ingiurioso né direttamente irriguardoso, in quanto si appalesano come una critica vibrante e non del tutto rispettosa, diretta a contestare, però, la condotta concretamente tenuta dall'arbitro nel corso della gara in questione, senza alcun riferimento, dunque, a specifiche caratteristiche soggettive e/o personali del direttore di gara stesso. La Corte rileva, altresì, come l'arbitro, Sig. Rocchi, appositamente interpellato, abbia confermato l'atteggiamento privo di manifesto intento minaccioso tenuto dal Sig. Ranieri mentre pronunciava la frase in questione.

In quest'ottica, valutato il comportamento concretamente tenuto per come riportato dagli atti ufficiali, vi è in effetti spazio per una rideterminazione in termini di congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Ranieri, che può essere ridotta all'ammonizione con diffida ed all'ammenda di €10.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta al Sig. Ranieri Claudio all'ammonizione con diffida ed ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 1 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete